CAMERA DEI DEPUTATI N. 4585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, MANNA ANGELO, AGOSTINACCHIO, RAUTI

Presentata il 7 aprile 1987

Istituzione del Fondo di solidarietà per le future madri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall'approvazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in Italia l'aborto volontario non costituisce più un delitto per la legge e configura, anzi, un « diritto » soggettivo della gestante. È certamente un effetto della situazione normativa la dilatazione del numero degli aborti verificatisi negli anni successivi che vede l'Italia raggiungere e superare nel tasso di abortività (rapporto tra aborti e nati vivi) anche paesi come la Svezia, la Finlandia e l'Olanda (1). Ciò conferma il potere che a volte hanno le leggi di cambiare – anziché interpretare e regolare – la mentalità ed il costume di un popolo suggerendo – almeno implicitamente – dei modelli di comportamento.

La stima del numero degli aborti eseguiti nel 1985, mentre si attendono le cifre ufficiali relative al 1986, è di 210 mila 192 interventi « legali ».

La cifra è lievemente inferiore a quella registrata negli anni precedenti ma non bisogna dimenticare che essa copre una sola parte della realtà dell'aborto e dell'applicazione della 194.

Da un lato, infatti, ci si avvia ad una crescente « privatizzazione » dell'aborto a causa della diffusione ambulatoriale di apparecchi come quelli di cui al metodo Karman, dell'uso di anticoncezionali abortivi e della crescente diffusione di farmaci di cui è accertato il carattere abortivo. Inoltre, per quanto incerti, bisogna considerare i dati relativi all'aborto clandestino che la 194 non ha affatto eliminato. Secondo una associazione dichiaratamente favorevole all'aborto, l'AIED, nel 1985 si sarebbero compiuti in Italia dai 140 mila ai 170 mila aborti clande-

(1) Italia 3.55,8 per mille; Svezia 355 per mille; Norvegia 271 per mille; Finlandia 204 per mille; Olanda 111 per mille; Cfr. La relazione del Ministro della sanità alle Camere sull'attuazione della legge 194 per il 1985.

stini (1). Se si guarda alle donne che chiedono di abortire si può constatare che siamo di fronte a casi ben diversi da quelli « pietosi » propagandati all'epoca dell'introduzione della legge. Oltre il 70 per cento degli aborti è praticato ogni anno da donne coniugate, non separate, né divorziate. Oltre il 50 per cento degli aborti è compiuto su donne che hanno al massimo due figli. Il numero maggiore di interruzioni di gravidanza riguarda donne tra i 25 e 29 anni. C'è infine, l'indice della « recidività »: la percentuale delle « ripetitrici » sul totale di coloro che hanno abortito è passato in cinque anni dal 14 per cento al 28 per cento.

Questi elementi dimostrano il fallimento del preteso intervento educativo e di prevenzione attribuito alla legge 194 e confermano la prevalente utilizzazione dell'aborto come contraccettivo tardivo all'interno persino dello stesso matrimonio. Nella sua relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge 194 l'allora Ministro della sanità onorevole Costante Degan ha ammesso che la legge « ha determinato un uso dell'aborto a livello di normale contraccettivo (relazione 1986, Cfr. *Il Tempo*, 6 marzo 1986).

La situazione è ancora più grave per le minorenni. Secondo dati dell'ex Ministro della giustizia onorevole Mino Martinazzoli, i giudici tutelari concedono l'autorizzazione all'aborto nel 98 per cento dei casi.

La legge ha consentito dal 1978 al 1985, la realizzazione di 2 milioni 7 mila e 601 aborti nelle strutture pubbliche. Un numero di vittime superiore a quello delle due guerre mondiali !...

Parallelamente e per effetto anche dell'uso di aborto come mezzo di estremo « controllo » delle nascite, in Italia si è avviata una crisi di denatalità che ha portato il paese al disotto della « crescita zero ».

Nel corso del 1985, ha reso noto il professor Giancarlo Blangiardo, docente in demografia all'Università di Milano, ci sono stati in Italia meno di 600 mila nati. Dieci anni prima erano stati 800 mila e venti anni prima oltre un milione.

La popolazione italiana ha dunque dimezzato, nell'arco di un ventennio, l'ammontare annuo delle nascite e rischia di essere marginalizzata e surclassata da immigrazioni, legali e clandestine, mentre la popolazione invecchia paurosamente e va riducendosi il potenziale quantitativo e qualitativo di energia fisica ed intellettuale del suo popolo.

Di fronte agli esiti della 194, all'uso indiscriminato dell'aborto, come mezzo di controllo delle nascite, alla crisi di denatalità di cui si vedono già i primi preoccupanti esordi, si avverte l'esigenza di una legislazione che aiuti la vita nascente, che incoraggi le famiglie di nuova formazione, che incentivi le nascite del terzo figlio, ed aiuti le madri in difficoltà, incerte sulla prosecuzione della gravidanza.

Non si tratta ancora di risolvere totalmente il problema del diritto a nascere ma di un obiettivo intermedio sulla strada del ristabilimento delle condizioni favorevoli alla vita nascente nel nostro paese. Da un lato, con l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le future madri in difficoltà si incoraggia la prosecuzione della maternità delle donne indigenti, dall'altro si disincentiva la pratica, spaventosa anche per proporzioni, dell'aborto come mezzo di controllo delle nascite sopprimendo l'assistenza statale, sia pur non ponendo ancora in discussione la « legalità » dell'aborto. Si tratta, in pratica, solo, ma ci sembra più che sufficiente per aspirare al vostro consenso, di una « legislazione premiale » in favore della vita nascente.

(1) Cfr. il quotidiano *Il Tempo* 6 marzo 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono abrogati.

ART. 2.

1.È istituito il « Fondo di solidarietà per le future madri ».

2. Il Fondo ha la finalità di assistere economicamente le future madri per le quali la maternità possa risultare disagevole in relazione alle proprie condizioni economiche e sociali.

ART. 3.

1. Il Fondo di solidarietà per le future madri è finanziato dalle regioni annualmente con una somma pari a quella impegnata nel 1986 per gli accertamenti, gli interventi, le cure e degenze relative alle interruzioni di gravidanza. La somma è indicizzata al costo della vita.

ART. 4.

1. Al Fondo di solidarietà per le future madri possono accedere tutte le donne, anche minori di 18 anni, che rinunciano esplicitamente all'interruzione volontaria della gravidanza e che comprovino il loro stato di necessità nella misura, con le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro della sanità.

ART. 5.

1. Se la donna è interdetta per infermità di mente la richiesta può essere pre-

sentata anche dal tutore, dai genitori o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

ART. 6.

1. Alle donne già sposate che accedono al beneficio del fondo è riconosciuto un contributo aggiuntivo qualora il nascituro sia almeno il suo terzo figlio.

2. Alla donna nubile che contragga matrimonio prima del parto od entro sei mesi dallo stesso è attribuito un ulteriore speciale contributo.

ART. 7.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della presente legge entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.